



# MULTIPROTEZIONE *auto*

## Condizioni di assicurazione

Sezione garanzie diverse dalla responsabilità civile

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Fascicolo Informativo, ed. 2014.05, del prodotto MULTIPROTEZIONE Auto

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**



BIPIEMME  
ASSICURAZIONI

GRUPE  
CO  
vea



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
SEZIONE GARANZIE DIVERSE  
DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

<b>Indice</b> .....	<b>Pag.</b>
<b>Definizioni</b> .....	<b>2</b>
<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>Condizioni generali</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 - Estensione territoriale .....	2
Art. 2 - Esclusioni.....	2
Art. 3 - Determinazione del Premio - dichiarazioni e comunicazioni del Contraente .....	3
Art. 4 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - diritto di recesso .....	4
Art. 5 - Durata del contratto.....	4
Art. 6 - Rinnovo del contratto.....	4
Art. 7 - Trasferimento di proprietà del Veicolo .....	5
Art. 8 - Furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo .....	6
Art. 9 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo .....	6
Art. 10 - Denuncia del sinistro.....	7
Art. 11 - Determinazione dell'ammontare del danno .....	7
Art. 12 - Controversie sulla Liquidazione dei danni .....	8
Art. 13 - Indennizzo in forma specifica e acquisto del relitto .....	8
Art. 14 - Diritto di rivalsa.....	8
Art. 15 - Imposte, tasse e contributi .....	9
Art. 16 - Competenza territoriale .....	9
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge .....	9
<b>Condizioni particolari</b> .....	<b>9</b>
A) Incendio e Ricorso terzi da incendio .....	9
B) Furto.....	11
C) Eventi Speciali .....	14
D) Collisione.....	17
E) Estensione Kasko .....	20
Norme comuni alle condizioni particolari a) Incendio e Ricorso terzi da incendio, b) Furto, c) Eventi Speciali, d) Collisione, e) Estensione Kasko .....	22
F) Infortuni del conducente.....	23
G) Assistenza.....	28
H) Tutela Legale.....	37
I) Carico e scarico .....	43
<b>Condizioni speciali</b> .....	<b>44</b>
Clausole di vincolo .....	44
1. per veicoli locati in "Leasing" .....	44
2. per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore .....	44

## DEFINIZIONI

Per le definizioni si rimanda al Glossario contenuto nella Nota informativa.

## PREMESSA

Le Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, descritte nella presente Sezione, **sono offerte dall'Impresa solo congiuntamente alla garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile per la Circolazione, sono valide solo se richiamate in Polizza dietro corresponsione di relativo Premio e sono prestate con applicazione, per ciascun Sinistro, dello Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza.**

## CONDIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei Paesi per i quali l'Impresa presta copertura per la garanzia R.C. Auto con la Carta Verde, fatta eccezione per quanto segue:

- Infortuni del conducente: ***L'Assicurazione vale per i territori in cui è valida l'Assicurazione di Responsabilità Civile*** (vedi Sezione Responsabilità Civile, Art. 4 – Estensione territoriale delle Condizioni Generali).
- Tutela Legale: ***L'Assicurazione vale per i casi assicurativi insorti nei territori riportati nella Condizione Particolare H).***
- Assistenza: ***L'Assicurazione vale per i territori riportati nella Condizione Particolare G).***

### ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

Queste esclusioni sono valide per tutte le garanzie.

L'Assicurazione non comprende:

- ***salva specifica pattuizione, i danni provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;***
- ***i danni e gli infortuni avvenuti qualora il Veicolo non sia abilitato alla Circolazione (es. mancata revisione);***
- ***salva specifica pattuizione, gli Apparecchi audio-fono-visivi la cui presenza non sia documentabile;***
- ***salva specifica pattuizione, i danni provocati da uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni, ghiaccio;***
- ***salva specifica pattuizione, i danni verificatisi in conseguenza di atti dolosi di Terzi, manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;***
- ***i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;***
- ***i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;***
- ***i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;***

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- per i Veicoli provvisti di teloni (teli di grandi dimensioni, specialmente impermeabili, usati per riparare merci o materiali da trasportare), i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al Veicolo;
- i danni alle merci, ai bagagli, agli effetti d'uso personale in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato e dei soggetti enumerati dal 2° comma dell'Art. 129, del D.Lgs n. 209/2005;
- salva specifica pattuizione, i danni cagionati ad animali eventualmente trasportati al momento del Sinistro;
- i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo o contaminazione;
- salva specifica pattuizione, i danni e gli infortuni derivanti o agevolati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del Veicolo;
- i danni e gli infortuni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada ;
- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali;
- i danni cagionati a Terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal Veicolo in conseguenza del verificarsi degli eventi coperti dalle garanzie indicate in Polizza.

### ARTICOLO 3 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente e recepiti nella Polizza con riferimento:

al Veicolo ed al suo utilizzo;

al Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario);

al Contraente;

alla composizione della Famiglia anagrafica (così come risultante dall'autocertificazione dello Stato di Famiglia rilasciata dal Contraente).

**Ai sensi delle disposizioni di cui agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente, al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa grave, l'indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

**Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a Bipiemme Assicurazioni ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio che comporti aggravamento di Rischio; in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA – DIRITTO DI RECESSO**

**Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza.**

Il Contraente titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme può effettuare il pagamento tramite addebito sul conto corrente.

Il Contraente non titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme può effettuare il pagamento tramite bonifico sul conto corrente dell'Impresa.

**L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento.**

### **DIRITTO DI RECESSO**

Il Diritto di recesso eventualmente esercitato dal Contraente ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Diritto di recesso delle Condizioni Generali – Sezione Responsabilità Civile, **si intende esercitato anche per tutte le garanzie di cui alla presente Sezione.**

### **ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.

Bipiemme Assicurazioni, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annua del contratto, invierà al Contraente una comunicazione scritta che contiene le indicazioni per conoscere il Premio di rinnovo e le eventuali variazioni del valore del Veicolo assicurato.

### **ARTICOLO 6 - RINNOVO DEL CONTRATTO**

**Il contratto non prevede il tacito rinnovo.** Bipiemme Assicurazioni può tuttavia formulare, di anno in anno, una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente il Premio da corrispondere.

Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del Premio propostogli.

Le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto sono le seguenti:

Bipiemme Assicurazioni:

- 1) emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- 2) formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite l'intermediario il Premio da corrispondere.

Il Contraente:

- 3) entro il giorno della scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del Premio richiesto;
- 4) riceve i documenti di Polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

### ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

**Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato, ovvero di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, fornendo idonea documentazione all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.**

Come previsto dall'Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private, il trasferimento di proprietà del Veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti

a) **SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO:** l'alienante, **previa restituzione all'Intermediario al quale è assegnato il contratto dei documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del Veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita (atto di vendita o di consegna in conto vendita), nonché del Certificato di assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde,** può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo di proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni) appartenente al medesimo settore tariffario. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo (passaggio da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi). **Bipiemme Assicurazioni si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, la relativa documentazione **deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.**

b) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** il contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati a Bipiemme Assicurazioni i documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del Veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita (atto di vendita o di consegna in conto vendita), unitamente al Certificato di assicurazione, al Contrassegno e alla Carta Verde; in tale caso Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.**

c) **CESSIONE DEL CONTRATTO:** nel caso di trasferimento di proprietà che comporti la cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, la quale, previa restituzione del Certificato di assicurazione, Contrassegno, Carta Verde, e della relativa documentazione probatoria attestante la vendita, prenderà atto della cessione emettendo apposita appendice.**

**Valgono inoltre le seguenti condizioni:**

- **non sono ammesse variazioni di Rischio successivamente alla cessione del contratto, fatta salva la variazione della residenza del cessionario;**
- **Bipiemme Assicurazioni non rilascerà l'Attestazione sullo stato del rischio;**
- **il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza;**
- **il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto a cui sarà assegnata la classe di merito CU 14.**

**In assenza di comunicazione in merito al trasferimento di proprietà del veicolo, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del Premio contrattualmente dovuto.**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

### ARTICOLO 8 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Nel caso di Furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente deve darne notizia a Bipiemme Assicurazioni fornendo copia della Denuncia presentata all'Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde. Tale comunicazione deve essere effettuata anche qualora la garanzia Furto non sia presente in Polizza.

Il contratto di Assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità competente e Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di Denuncia e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.**

In ogni caso, il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione.

### ARTICOLO 9 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, restituendo il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare all'Intermediario al quale è assegnato il contratto:

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, la copia del Certificato di radiazione al P.R.A. comprovante la restituzione della Carta di circolazione (per i Ciclomotori, del Certificato di Circolazione) e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del Certificato di Proprietà attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti.

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della Circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

In questi casi il contratto si risolve **dal giorno in cui vengono consegnati all'Intermediario al quale è assegnato il contratto i predetti documenti comprovanti la distruzione o la demolizione o l'esportazione definitiva del Veicolo assicurato;** Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di Premio, pagata e non fruita in ragione di 1/360 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.**

In ogni caso, **il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione.**

Qualora il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua **dal giorno successivo alla data di restituzione della Carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.**

**Con riferimento agli Artt. 7, 8 e 9, Bipiemme Assicurazioni:**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**



## MULTIPROTEZIONE *auto*

- avrà facoltà di Rivalsa per il recupero degli importi pagati a Terzi per i sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del Veicolo assicurato a seguito della mancata o intempestiva comunicazione della perdita del possesso/vendita del Veicolo e della mancata restituzione del Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde;
- si riserva la facoltà di richiedere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde.

### ARTICOLO 10 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Per la garanzie Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito dalla rispettive Condizioni Particolari G) e H). Per tutte le altre garanzie, **l'Assicurato deve dare avviso del Sinistro entro 3 (tre) giorni da quello in cui esso si è verificato o ne ha avuto conoscenza, contattando il Call Center al numero verde 800.055.177 dall'Italia o al numero +39.011.7417.266 dall'Estero;** l'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

**Successivamente, l'Assicurato dovrà trasmettere la Denuncia all'Impresa secondo le modalità descritte dall'operatore. Alla Denuncia dovranno far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.**

**In caso di Furto o rapina, il Contraente deve dare notizia del Sinistro telefonicamente al Call Center e deve inviare all'Impresa stessa, con raccomandata A.R., copia della Denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta Denuncia dovrà essere inoltrata all'Autorità competente locale e, su richiesta dell'Impresa, anche alla competente Autorità italiana.**

**In caso di infortunio del Conducente, la Denuncia con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata con raccomandata all'Impresa entro 3 (tre) giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.**

**Il Contraente e l'Assicurato devono altresì informare l'Impresa di eventuali procedimenti civili o penali, promossi contro di loro, presentando tutta la documentazione necessaria.**

**A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della Denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.**

**La Denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.**

**Salvo interventi urgenti e comunque previa comunicazione all'Impresa, l'Assicurato deve astenersi dall'effettuare riparazioni, rottamare o alienare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.**

### ARTICOLO 11 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

**Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel Capitale Assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile. In caso di Leasing o Finanziamento, l'IVA sarà liquidata sull'importo corrispon-**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

dente alle quote (canoni) già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato. Rimangono integralmente a carico dell'Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della Franchigia o del minimo pattuiti in Polizza.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, nel caso di Furto o rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

### ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono adire l'Autorità Giudiziaria o, di comune accordo, deferire la controversia a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'Assicurato. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; l'Impresa si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità a lui spettante.**

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per la garanzia Infortuni del conducente le parti possono adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce **in misura della metà alle spese del terzo medico; l'Impresa si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità a lui spettante.**

### ARTICOLO 13 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

Bipiemme Assicurazioni ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre l'Impresa ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il Sinistro, subentrare nella proprietà dei residui del Sinistro quando la riparazione sia da considerare antieconomica, ovvero il valore di ripristino superi l'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono- visivi al momento del Sinistro.

### ARTICOLO 14 – DIRITTO DI RIVALSA

In caso di Sinistro, salva esplicita rinuncia, l'Impresa è surrogata, in base all'Art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i Terzi re-

**N.B.** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## MULTIPROTEZIONE *auto*

### **sponsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.**

L'Impresa tuttavia rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dei familiari conviventi dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del Conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

### **ARTICOLO 15 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, **sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Bipiemme Assicurazioni.**

### **ARTICOLO 16 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'Art. 3 del D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

### **ARTICOLO 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti vigenti.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **A) INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO**

#### **A.1) INCENDIO**

##### **A.1.1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

L'Assicurazione è estesa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi purché questi siano installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro **acquisto sia comprovata da regolare fattura.**

##### **A.1.2) ESCLUSIONI**

Oltre alle esclusioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali – Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, la garanzia non comprende i danni:

- **causati da bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici cui non faccia seguito un Incendio;**
- **agli impianti elettrici, conseguenti a Fenomeno elettrico, comunque manifestatosi non seguiti da Incendio.**

##### **A.1.3) CAPITALE ASSICURATO**

Il Capitale Assicurato si riferisce al valore del Veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura.**

**In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.**

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il Capitale As-

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

sicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del Premio delle garanzie ad esso correlate.

### **A.1.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO PER DANNO PARZIALE**

**In caso di danno parziale**, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del Veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (temperi delle singole case costruttrici), **senza tenere conto del Degrado d'uso**.

**L'indennizzo non può comunque superare l'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### **A.1.5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE PER DANNO TOTALE**

**In caso di danno totale**, l'Impresa determina l'indennizzo in base al Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, **detrato il valore di recupero**.

**Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

Nel caso di Assicurazione di Autocaravan, verrà rimborsato il valore del Veicolo al momento del Sinistro con il limite massimo del Capitale Assicurato indicato in Polizza.

Nel caso di Assicurazione di autovetture ad uso privato, **se il danno totale si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo (anche se avvenuta all'estero)**, l'Impresa rimborsa, nel limite del Capitale Assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del Veicolo eventualmente ceduto in permuta.

**Tale rimborso avviene a condizione che tale spesa sia comprovata da fattura d'acquisto.**

### **A.1.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il Valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il Valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000,00.**

### **A.1.7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO E LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

**In caso di Sinistro**, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo Scoperto e il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

### **A.1.8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

**In caso di danno totale**, l'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- l'**Estratto Cronologico Generale** del Pubblico Registro Automobilistico o altri documenti atti ad individuare esattamente il Veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il Valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** con annotata la perdita di possesso;

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- la copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

### **A.1.9) ACCESSORI E APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

L'Assicurazione è estesa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto. In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del Degrado d'uso. In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il Valore commerciale degli Accessori ed Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

**Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.**

## **A.2) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

### **A.2.1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

L'Impresa garantisce la Responsabilità Civile per i Danni diretti involontariamente cagionati a persone, animali e cose di Terzi dall'Incendio, dall'Esplosione o Scopio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo indicato in Polizza, **quando lo stesso non è in Circolazione o non sia oggetto di carico o scarico, fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di € 260.000,00 per ogni Sinistro.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Responsabilità Civile.

### **A.2.2) DEFINIZIONE DI TERZI**

Sono considerati Terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'Assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti (Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private).

### **A.2.3) ESCLUSIONI**

**Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni e Rivalse delle Condizioni Generali, Sezione Responsabilità Civile, la garanzia non comprende multe, ammende o spese di giustizia penale.**

### **A.2.4) FRANCHIGIA**

**In caso di Sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo la Franchigia indicata in Polizza.**

## **B) FURTO**

### **B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

L'Impresa indennizza l'Assicurato della perdita del Veicolo, fermo o in circolazione, o di sue parti a seguito di Furto o rapina, nonché dei Danni diretti subiti dal Veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando il Veicolo assicurato sia un'autovettura ad uso privato, l'Impresa risponde inoltre:

- dei Danni diretti subiti dalla carrozzeria del Veicolo assicurato durante la Circolazione abusiva successiva al Furto o rapina;

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- dei danni alle parti meccaniche del Veicolo provocati dagli autori del Furto o della rapina **che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.**

**L'Assicurazione è estesa, sempre che la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura, agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati sul Veicolo assicurato, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.**

### **B.2) ESCLUSIONI**

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali - Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, la garanzia non comprende l'appropriazione indebita (Art. 646 del Codice Penale) e i danni derivanti da atto volontario di Terzi (c.d. "atto vandalico"), salvo quanto previsto all'art. B.1) "OGGETTO DELLA GARANZIA".

La garanzia Furto non opera in caso di mancata chiusura del Veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza o in caso di Furto agevolato dalla presenza, all'interno o all'esterno del Veicolo, delle chiavi di accensione e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo.

Per quanto riguarda gli apparecchi dotati dei c.d. "frontalini", il danno sarà risarcito solo se l'Assicurato potrà consegnare il "frontalino" stesso.

### **B.3) CAPITALE ASSICURATO**

Il Capitale Assicurato si riferisce al valore del Veicolo e, **sempre che la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura, agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati sul Veicolo assicurato, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.**

**In caso di sottoassicurazione si applica la Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.**

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il Capitale Assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del Premio delle garanzie ad esso correlate.

### **B.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO PER DANNO PARZIALE**

**In caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del Veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici) senza tenere conto del Degrado d'uso.**

**L'indennizzo non può comunque superare l'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### **B.5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE PER DANNO TOTALE**

**Si considera furto totale, il furto o la rapina del Veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.**

**In caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.**

**In caso di ritrovamento del Veicolo, si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

Nel caso di Assicurazione di Autocaravan, verrà rimborsato il valore del Veicolo al momento del Sinistro con il limite massimo del Capitale Assicurato indicato in Polizza.

Nel caso di Assicurazione di autovetture ad uso privato, **se il danno totale si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo (anche se avvenuta all'estero)**, l'Impresa rimborsa, nel limite del Capitale Assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del Veicolo eventualmente ceduto in permuta.

**Tale rimborso avviene a condizione che tale spesa sia comprovata da fattura d'acquisto.**

### **B.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il Valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il Valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000,00.**

### **B.7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO E LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

**In caso di Sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo Scoperto e il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.**

### **B.8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

**L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farla pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno. Nel caso di furto o rapina avvenuti all'estero, la suddetta Denuncia dovrà essere inoltrata all'Autorità competente locale e, su richiesta dell'Impresa, anche alla competente Autorità italiana. L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:**

- **l' Estratto Cronologico Generale del Pubblico Registro Automobilistico** o altri documenti atti ad individuare esattamente il Veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il Valore commerciale;
- **il Certificato di Proprietà** con annotata la perdita di possesso;
- **le chiavi** in dotazione del Veicolo assicurato e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo;
- **la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, salvo quanto disposto nel paragrafo "ritrovamento del Veicolo".**

**Bipiemme Assicurazioni, sia in caso di Furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre in caso di esistenza di ipoteca sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**



## MULTIPROTEZIONE *auto*

**In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.**

### **B.9) RITROVAMENTO DEL VEICOLO**

**L'Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del Veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito il centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo.**

In caso di ritrovamento del Veicolo sottratto prima della Liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti.

In caso di ritrovamento del Veicolo sottratto successivamente alla Liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere a Bipiemme Assicurazioni di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del Veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Bipiemme Assicurazioni e l'Assicurato.

### **B.10) ACCESSORI ED APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

L'Assicurazione è estesa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura. In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del Degrado d'uso. In caso di danno totale l'Impresa rimborsa il Valore commerciale** degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

**Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.**

## **C) EVENTI SPECIALI**

### **C.1) EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI**

#### **C.1.1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

A parziale deroga di quanto riportato nell'Art. 2 - Esclusioni delle Condizioni Generali, Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, l'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, in conseguenza di:

- manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- atti vandalici e dolosi di Terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, ghiaccio, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili); inoltre, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da inondazioni, mareggiate, frane e cedimento del terreno, smottamenti, valanghe, slavine, alluvioni ed allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua).

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura.**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**



### **C.1.2) ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali – Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, sono in ogni caso esclusi:

- i danni conseguenti alla Circolazione dei veicoli;
- i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di rapina;
- i danni al Veicolo causati da urto con oggetti trasportati dal vento che non siano avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani.

In generale sono esclusi tutti i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza che non siano conseguenza diretta degli eventi indicati nell'art. C.1.1) "OGGETTO DELLA GARANZIA".

### **C.1.3) CAPITALE ASSICURATO**

Il Capitale Assicurato si riferisce al Veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura.

In caso di sottoassicurazione si applica la Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il Capitale Assicurato al valore di mercato riportato sull'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del Premio delle garanzie ad esso correlate.

### **C.1.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO PER DANNO PARZIALE**

In caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del Veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici) **senza tenere conto del Degrado d'uso.**

**L'indennizzo non può comunque superare l'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### **C.1.5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE PER DANNO TOTALE**

In caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, **detratto il valore di recupero.**

**Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### **C.1.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il Valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il Valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000,00.**

### **C.1.7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO E LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

**In caso di Sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo Scoperto e il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

### **C.1.8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di Danni diretti subiti dal Veicolo a seguito di atti vandalici e dolosi di Terzi, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- l'Estratto Cronologico Generale del Pubblico Registro Automobilistico o altri documenti atti ad individuare esattamente il Veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il Valore commerciale;
- il Certificato di Proprietà con annotata la perdita di possesso;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

### **C.1.9) ACCESSORI E APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

L'Assicurazione è estesa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura. In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del Degrado d'uso**; l'indennizzo non può comunque superare il Valore commerciale degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il Valore commerciale degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

**Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.**

### **C.2) CRISTALLI**

Questa garanzia sarà operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro corresponsione di relativo Premio; sarà inoltre prestata con applicazione, per ciascun Sinistro, dello Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza.

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 550,00 per anno assicurativo e con la Franchigia indicata in Polizza, la rottura accidentale dei cristalli, compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del Veicolo. Bipiemme Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese di messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite indicato in Polizza.

**Nel caso di utilizzo di carrozzeria o centro convenzionato non verrà applicata alcuna Franchigia.**

**Sono esclusi i danni:**

- causati da rigature e segnature, provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, nonché conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- conseguenti a urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del Veicolo;
- causati da Eventi Naturali, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Furto e rapina, consumati o tentati;
- agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

**Nel caso di Veicolo con vetustà superiore o uguale ai 10 (dieci) anni, la garanzia Cristalli sarà operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente. In questo caso, ai fini della liquidazione del Sinistro, sarà necessaria la consegna della copia della Polizza precedente.**

Nei limiti dell'effettivo ammontare del danno, la prestazione si cumula con quelle previste da analoghe garanzie in corso con il prodotto dell'Impresa al momento del Sinistro.

### D) COLLISIONE

#### D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con altri **veicoli a motore identificati con targa propria, o se mancante con telaio**, qualora venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato nella causazione del Sinistro.

A parziale deroga di quanto riportato nell'Art. 2 - Esclusioni delle Condizioni Generali, Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, la garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei familiari conviventi con questi ultimi.

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura.**

#### D.2) ESCLUSIONI

**Oltre alle esclusioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali - Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, la garanzia non opera:**

- **se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:**
  - il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del Sinistro da parte degli organi competenti;**
  - il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo;**
- **per i sinistri verificatisi a seguito da Circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla Circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;**
- **per i danni derivanti dal traino di soccorso, attivo o passivo;**
- **per i danni avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;**
- **per i danni causati da materiali o animali trasportati sul Veicolo;**
- **per i danni conseguenti a Furto, consumato o tentato, e rapina;**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- per i danni alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, se verificati non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti nell'oggetto della copertura;
- se il Conducente, in caso di Sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente;
- per i danni coperti dalla garanzia di cui al punto E) "Estensione Kasko".

### D.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è calcolato in base a quello previsto dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile.

**Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.**

### D.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO PER DANNO PARZIALE

**In caso di danno parziale**, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del Veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici) senza tenere conto del Degrado d'uso.

**L'indennizzo non può comunque superare l'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### D.5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE PER DANNO TOTALE

**In caso di danno totale** l'Impresa determina l'indennizzo in base al Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, **detratto il valore di recupero.**

**Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### D.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il Valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il Valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000,00.**

**L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il valore del Veicolo al valore di mercato riportato sull'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del Premio della presente garanzia ad esso correlata.**

### D.7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO E LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

**In caso di Sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo Scoperto e il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.**

### D.8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

**L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liqui-**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

**dazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:**

- **l'Estratto Cronologico Generale del Pubblico Registro Automobilistico** o altri documenti atti ad individuare esattamente il Veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il Valore commerciale;
- **il Certificato di radiazione al P.R.A. e restituzione delle chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).**

**In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.**

### **D. 9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

**In caso di Sinistro con responsabilità di Terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dell'eventuale Scoperto.**

L'eventuale Rivalsa, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi responsabili sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

**In caso di Sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo l'eventuale Scoperto riportato in Polizza.**

**Qualora l'Assicurato subisca un Sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Collisione opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto. In tal caso valgono le seguenti limitazioni e condizioni:**

- **il danno subito dall'Assicurato deve riguardare il Veicolo assicurato;**
- **la somma del risarcimento R.C. AUTO e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Collisione non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal Veicolo assicurato;**
- **la somma del risarcimento R.C. AUTO e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Collisione non potrà mai superare il Valore commerciale del Veicolo assicurato;**
- **la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento R.C. AUTO, sarà assoggettata alla Franchigia e/o Scoperto contrattualmente prevista e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.**

### **D.10) ACCESSORI E APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

L'Assicurazione è estesa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura.**

**In caso di danno parziale l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del Degrado d'uso.**

**In caso di danno totale l'Impresa rimborsa il Valore commerciale degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

**Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### E) ESTENSIONE KASKO

#### E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

A completamento della Garanzia D) COLLISIONE, l'Impresa indennizza l'Assicurato anche dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto contro corpi fissi, collisione con veicoli non identificati o con animali, ribaltamento ed uscita di strada.

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 2 Esclusioni delle Condizioni Generali, Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, la garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei familiari conviventi con questi ultimi.

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura.**

#### E.2) ESCLUSIONI

**Oltre alle esclusioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali, Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, la garanzia non opera:**

- per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal Veicolo;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:
  - i. il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del Sinistro da parte degli organi competenti;
  - ii. il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo;
- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul Veicolo o sul suo rimorchio;
- per i danni conseguenti a Furto, consumato o tentato, e rapina;
- per i danni avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di Circolazione "fuori strada";
- per i danni alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti nell'oggetto della copertura;
- per i sinistri verificatisi a seguito da Circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla Circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- se il Conducente, in caso di Sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente.

#### E.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è calcolato in base a quanto previsto dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile.

## MULTIPROTEZIONE *auto*

Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.

### **E.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO PER DANNO PARZIALE**

**In caso di danno parziale**, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del Veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici) **senza tenere conto del Degrado d'uso**.

**L'indennizzo non può comunque superare l'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### **E.5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE PER DANNO TOTALE**

**In caso di danno totale**, l'Impresa determina l'indennizzo in base al Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, **detrato il valore di recupero**.

**Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del Valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### **E.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il Valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il Valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000,00.**

**L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il valore del Veicolo al valore di mercato riportato sull'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del Premio della presente garanzia ad esso correlata.**

### **E.7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO E LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

**In caso di Sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo Scoperto e il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.**

### **E.8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

**L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:**

- **l'Estratto Cronologico Generale del Pubblico Registro Automobilistico** o altri documenti atti ad individuare esattamente il Veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il Valore commerciale;
- **il Certificato di radiazione al P.R.A. e restituzione delle chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).**

**In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la docu-**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

### E.9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

**In caso di Sinistro con responsabilità di Terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dell'eventuale Scoperto.**

L'eventuale Rivalsa, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi responsabili sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

**In caso di Sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo l'eventuale Scoperto riportato in Polizza.**

**Qualora l'Assicurato subisca un Sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Estensione Kasko opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto. In tal caso valgono le seguenti limitazioni e condizioni:**

- il danno subito dall'Assicurato deve riguardare il Veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. AUTO e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Estensione Kasko non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal Veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. AUTO e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Estensione Kasko non potrà mai superare il Valore commerciale del Veicolo assicurato;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento R.C. AUTO, sarà assoggettata alla Franchigia e/o Scoperto contrattualmente prevista e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

### E.10) ACCESSORI E APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

L'Assicurazione è estesa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano Stabilmente installati sul Veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura.**

**In caso di danno parziale l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del Degrado d'uso. In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il Valore commerciale degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

**Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.**

**NORME COMUNI ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI A) INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO, B) FURTO, C) EVENTI SPECIALI, D) COLLISIONE, E) ESTENSIONE KASKO**

**(VALIDE SOLO PER LE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO)**

**Art. 1 - Verifica della percorrenza chilometrica – Eventuale riduzione dell'indennizzo**

Qualora sia richiamata in Polizza la Condizione Speciale S3. VIAGGIATORE OCCASIONALE, di cui alla Sezione Responsabilità Civile, **al momento del Sinistro, il**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**



## MULTIPROTEZIONE *auto*

perito incaricato dall'Impresa verificherà, laddove possibile, i chilometri percorsi dal Veicolo a partire dalla data di decorrenza del periodo assicurativo in corso.

Qualora detta percorrenza risulti superiore a km 8.000, l'indennizzo dovuto per il Sinistro sarà calcolato in proporzione al rapporto tra 8.000 ed il numero dei chilometri effettivamente percorsi.

(Ad esempio, in caso di Furto parziale risarcibile per € 2.000,00 e percorrenza verificata pari a km 10.000 l'indennizzo sarà di € 1.600,00, pari all'80% del danno).

### F) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

#### F.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per gli infortuni che abbiano come conseguenza la Morte o una Invalidità Permanente subiti dal conducente del Veicolo indicato in Polizza, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende. Il conducente deve avere **il consenso del Contraente e/o del Proprietario del Veicolo medesimo ed essere in possesso della prescritta abilitazione.**

L'Assicurazione è estesa anche agli infortuni che dovessero occorrere al conducente durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dopo una fermata accidentale.

L'assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da

1. imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
2. stato di malore o di incoscienza, colpo di sonno;
3. asfissia **non di origine morbosa;**
4. infezione di origine traumatica;
5. colpi di sole o di calore;
6. annegamento;
7. assideramento o il congelamento;
8. folgorazione;
9. ernie addominali traumatiche, **con esclusione di ogni altro tipo di ernia;**
10. lesioni determinate da sforzi, **con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.**

La copertura è operante per le persone che abbiano un'età non superiore a 80 anni.

In ogni caso la copertura assicurativa cesserà al rinnovo immediatamente successivo al compimento del 80° anno di età.

#### F.2) ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali, Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni determinati da:

- a) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- b) reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- c) abuso di psicofarmaci o sostanze psicotrope, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni.

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

Sono altresì esclusi:

- d) gli infortuni subiti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) ogni tipo di infarto;
- f) gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

### F.3) SOMME ASSICURATE

La somma assicurata in caso di Morte ed in caso di Invalidità Permanente è pari a **€ 100.000,00**.

### F.4) VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Assicurato ha diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente **a condizione che l'invalidità stessa si verifichi entro 2 (due) anni (720 giorni) dall'Infortunio.**

**La valutazione del grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella "Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R. 30-06-1965 n.1124)" sotto riportata.**

**Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.**

La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione **con il massimo del 100%.**

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di Invalidità Permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, **indipendentemente dalla specifica professione esercitata.**

**Tabella-Tabella INAIL-Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R. 30-06-1965 n.1124)**

DESCRIZIONE	Percentuale	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi	100%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

DESCRIZIONE	Percentuale	
	Destro	Sinistro
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
- con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
- per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
- per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Percentuale</i>	
	<i>Destro</i>	<i>Sinistro</i>
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	30% 35% 45% 25%	25% 30% 40% 20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	40% 45% 55% 35%	35% 40% 50% 30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione	18% 22% 25% 35%	15% 18% 22% 30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

### F.5) LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE – FRANCHIGIA

#### Franchigia

- a) sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo **quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o minore al 4%; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;**
- b) **qualora l'Invalidità Permanente risulti di grado pari o superiore al 25%, non si farà luogo all'applicazione della Franchigia di cui al precedente punto a).**

**La somma assicurata viene corrisposta, per intero, nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.**

### F.6) ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Assicurato, trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della Denuncia di sinistro, può richiedere all'Impresa il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di Invalidità Permanente stimata dall'Impresa, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%.** Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dell'anticipo, **salvo il diritto dell'Impresa alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

### F.7) MORTE

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta **purché la stessa sia conseguente ad Infortunio e si verifichi entro 2 (due) anni (720 giorni) dal giorno dell'Infortunio stesso.** Tale somma viene corrisposta ai Beneficiari in parti uguali.

### F.8) MINORAZIONI PREESISTENTI

**L'Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti o sopravvenuti.**

### F.9) CUMULO DI INDENNITÀ

**Se, dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore entro 2 (due) anni (720 giorni) dall'Infortunio e in conseguenza dello stesso, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari in parti uguali, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.**

### F.10) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

E' a carico di chi domanda l'indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di Polizza.

**L'Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici dell'Impresa e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

**Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia previsto nelle Condizioni Generali relative alla Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.**

### **F.11) RINUNCIA ALLA RIVALSA**

L'Impresa rinuncia ad ogni azione di Rivalsa per le somme pagate, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.

### **G) ASSISTENZA**

#### **PREMESSA**

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Art. 175, Bipiemme Assicurazioni eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di **Blue Assistance S.p.A.**, società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo:

telefono:	
DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
800-055177	+39 011 741 72 66
posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it	

**Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Bipiemme Assicurazioni non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nelle prestazioni "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" e "Invio di un'autoambulanza".**

**Per i Motocicli, relativamente alle prestazioni "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino", "Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici" e "Recupero difficoltoso del Veicolo", per "traino" si intende "trasporto".**

### **COSA ASSICURA**

#### **G.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Centrale Operativa, in caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato dovuto a:

- a. incidente stradale,
- b. guasto,
- c. Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio,
- d. Furto e rapina,
- e. forature e danni agli pneumatici,

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai

## MULTIPROTEZIONE *auto*

punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il Veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

### **G.2) INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGI-STICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE**

La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la Denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, su richiesta dell'Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità **e non sia in grado di farlo**, la Centrale Operativa, **accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'Assicurato**, provvede a trasmetterlo.

**La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.**

### **G.2.1) INFORMAZIONI PER I CAMPERISTI (SOLO PER AUTOCARAVAN)**

La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete di officine specializzate, punti vendita di pezzi di ricambio e loro ubicazione in Europa;
- b. aree attrezzate per la sosta dotate di servizi e campeggi;
- c. "camper services" per il carico dell'acqua potabile e lo scarico delle acque usate;
- d. punti idonei alla sosta notturna.

### **G.3) PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI**

- Prestazioni fornite in Europa

#### **a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino**

In caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il Veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.** Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del Conducente del Veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, **Biemme Assicurazioni rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260,00. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

quelli delle riparazioni effettuate in officina.

### b) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il Veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il Veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). **Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

### c) Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il Veicolo assicurato e il Conducente o gli occupanti del Veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa.

In entrambi i casi Bipiemme Assicurazioni terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210,00.**

### d) Recupero difficoltoso del Veicolo

Qualora il Veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite di € 500,00, elevato a € 1.000,00 per gli Autocarri. Il recupero è riferito esclusivamente al Veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.**

### e) Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo sia indisponibile o inutilizzabile per più di 36 (trentasei) ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il Veicolo)**, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.300 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del Veicolo con il massimo di 5 (cinque). Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilita** (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).

**Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.**

**In caso di Furto totale del Veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della Denuncia presentata all'Au-**



## MULTIPROTEZIONE *auto*

torità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 (sette) giorni. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'Assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

- Prestazione fornita solo nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

### f) Demolizione e cancellazione del Veicolo assicurato

Qualora il Veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il Valore commerciale del Veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal Proprietario del Veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del Veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il Veicolo stesso.

**L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del Veicolo la seguente documentazione:**

- **Carta di circolazione (originale)**
- **Certificato di proprietà (originale)**
- **Codice Fiscale (fotocopia)**
- **Carta d'Identità (fotocopia)**
- **ultimo bollo pagato (fotocopia)**

Il demolitore che prenderà in carico il Veicolo rilascerà all'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

### **PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

- Prestazioni fornite in Europa

### g) Rientro degli occupanti del Veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo sia indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il Veicolo)**, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del Veicolo assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di € 260,00:**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.

**Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.**

### **h) Pernottamento in hotel**

In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una **riparazione che comporti una sosta di una o più notti**, la Centrale Operativa provvede a prenotare per li occupanti del Veicolo assicurato, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di euro 300,00**, un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Veicolo stesso venga riparato.

**Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.**

### **i) Riconsegna del Veicolo assicurato**

Qualora il Veicolo assicurato, mentre **si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per più di 36 ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il Veicolo)**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del Veicolo assicurato, una volta riparato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.** I costi di riconsegna sono a carico di Bipiemme Assicurazioni e **non potranno comunque superare il Valore commerciale, determinato in Italia, del Veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale** verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Qualora invece il Veicolo assicurato **venga ritrovato a seguito di Furto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, su richiesta di quest'ultimo, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il Veicolo assicurato.

### **l) Anticipo di denaro per spese di prima necessità**

Qualora l'Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo di € 2.000,00**.

**La prestazione non è operante:**

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

## MULTIPROTEZIONE *auto*

**L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.**

**L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.**

### **m) Spedizione di pezzi di ricambio**

In caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato **mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato** ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il Veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, **l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.**

**All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:**

- **marca e modello del Veicolo assicurato;**
- **numero di telaio (completo di prefisso);**
- **anno di fabbricazione del Veicolo assicurato;**
- **cilindrata e tipo di motore.**

**Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali,** mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Bipiemme Assicurazioni.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

### **n) Rientro sanitario**

Qualora gli occupanti del Veicolo assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale **avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza,** e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, **nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario** provvede a:

1) organizzare il trasferimento nei tempi e **con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni** tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato **fino ad un importo massimo di € 15.000,00;**
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;

2) farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

## MULTIPROTEZIONE *auto*

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Bipiemme Assicurazioni.

**Non danno luogo al trasferimento:**

- **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **gli infortuni che non impediscono agli occupanti del Veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

### **o) Viaggio di un familiare**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale sia ricoverato in una struttura sanitaria all'estero e ad oltre 50 km. dal suo luogo di residenza e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricovero e richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi, la Centrale Operativa:

- 1) mette a disposizione di quest'ultimo un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto;
- 2) prenota per il familiare un albergo.

**La prestazione di cui al punto b opera fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro e solo per il costo relativo alla camera e alla prima colazione.**

### **p) Rientro funerario**

Qualora uno o più occupanti del Veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale **avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di € 5.200,00**. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700,00; in presenza d'un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.**

**Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.** Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

### **q) Invio di un autista (esclusi Motocicli)**

Qualora il Conducente del Veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del Veicolo a seguito di incidente stradale **avvenuto ad oltre 50 Km. dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida**, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia, **provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni**, per ricondurre presso la residenza dell'Assicurato il Veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. **A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

- Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### r) Interpretare a disposizione

Qualora l'Assicurato sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del Veicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520,00.**

### s) Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del Conducente del Veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il Conducente **fino ad un massimo di € 5.200,00.**

In caso di arresto o di fermo del Conducente del Veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all'Assicurato stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520,00.**

**L'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di restituzione.**

### t) Rimpatrio del Veicolo assicurato

Qualora il Veicolo assicurato resti **immobilizzato all'estero** e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda **più di 5 (cinque) giorni lavorativi di fermo Veicolo** e/o la riparazione **almeno sedici ore di manodopera (fermo Veicolo, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il Veicolo)**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del Veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico di **Bipiemme Assicurazioni e non potranno comunque superare il Valore commerciale, determinato in Italia, del Veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale** verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

### u) Abbandono legale del Veicolo

Qualora, a seguito di Sinistro per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del Veicolo assicurato" o "Rimpatrio del Veicolo assicurato", **il Valore commerciale del Veicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia**, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del Veicolo assicurato" o "Rimpatrio del Veicolo assicurato", organizza la demolizione del Veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Bipiemme Assicurazioni terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

**Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.**

### COSA NON ASSICURA

#### G.4) ESCLUSIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

**in caso di dolo dell'Assicurato;**

- **per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;**
- **stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;**
- **in caso di utilizzo del Veicolo in percorsi fuoristrada;**
- **qualora l'indisponibilità del Veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di Accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

### **COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI**

#### G.5) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, **deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:**

- **le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'Assicurato;**
- **l'indirizzo, anche temporaneo, ed il numero di telefono del luogo di chiamata;**
- **gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di Polizza);**
- **la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;**
- **la prestazione richiesta.**

**Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto.** Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale.** Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

#### G.6) MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Bipiemme Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Bipiemme Assicurazioni non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.

## MULTIPROTEZIONE *auto*

### G.7) RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Bipiemme Assicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di Polizza.

### H) TUTELA LEGALE

#### PREMESSA

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Art. 164, Bipiemme Assicurazioni ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a:

**ARAG SE** – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59, 37135 - Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente, ai seguenti riferimenti:

telefono:	
DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
800.189.542	+39.045.8290455
posta elettronica, all'indirizzo <a href="mailto:denunce@ARAG.it">denunce@ARAG.it</a>	

#### H.1) ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. H.5) - Oggetto dell'Assicurazione vengono prestate a favore dell'Assicurato.

In particolare le garanzie vengono prestate al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al Veicolo indicato in Polizza.

In caso di sostituzione del Veicolo indicato in Polizza, ferma la validità e la continuazione della Polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo Veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo anche per l'eventuale adeguamento del Premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo Veicolo.**

Le garanzie valgono, inoltre, per:

- **l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal Certificato di Stato di Famiglia;**
- **i conviventi solo se risultanti dal Certificato anagrafico di residenza;**
- **quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

#### H.2) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1) Ai fini della garanzia Tutela Legale, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**



## MULTIPROTEZIONE *auto*

- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

- 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità della Polizza.**
- 3) **Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di Denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.**
- 4) **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'Impresa, nei modi e nei termini dell'Art. 8 entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente dell'Impresa, il termine di Denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della Polizza precedente decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente.**
- 5) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
- 6) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**
  - **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
  - **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo Massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### **H.3) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente l'Impresa in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

### **H.4) ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeu-

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**



## MULTIPROTEZIONE *auto*

**ropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.**

### H.5) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- 1) L'Impresa, alle condizioni della presente Polizza **e nei limiti del Massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in Polizza.**
- 2) Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
  - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dall'Impresa ai sensi dell'Art. H.8) comma 5;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con l'Impresa ai sensi dell'Art. H.8) comma 6;**
  - le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
  - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
  - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
  - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controverse previste dalla Polizza;
  - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**  
**Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'Impresa ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**
- 3) È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. H.9, comma 1, per ogni grado di giudizio.

### H.6) DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1) L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2) L'Impresa non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- 3) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**
- 4) **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

### H.7) PRESTAZIONI GARANTITE

Per i **veicoli e le patenti** individuati sul frontespizio le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'Art. H.1) per le seguenti prestazioni:

- 1) **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale.**

**In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:**

- a) **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/2005),**
- b) **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/2005),**
- c) **recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).**

**La presente garanzia di cui ai punti a), b), c) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. H.11) lett. i).**

**L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento relativa alla R.C. Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'Art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.**

- 2) **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidenti stradali.**

### H.8) DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dall'Impresa a:

**ARAG SE** - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona VR, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

#### Principali riferimenti:

- **Telefono centralino: 045.8290411,**
- **fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;**
- **mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it;**
- **fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.**

- 1) **L'Assicurato deve presentare ad ARAG immediata Denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza** componendo i seguenti numeri di telefono:

**Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia)**

**Linea urbana +39045.82.904.55 (per l'Estero),**

facendo seguito con raccomandata A.R. o fax Numero 045.82.905.57. Unitamente alla Denuncia l'Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

- 2) Ricevuta la Denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 3) Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, se le pretese dell'Assicurato **presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. H.9).
- 4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- 5) **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
- 6) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**
- 7) Il mancato rispetto dell'onere di cui ai due commi precedenti comporta la perdita del diritto al pagamento da parte dell'Impresa e/o ARAG delle spese a carico dell'Assicurato.
- 8) L'Impresa e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.
- 9) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG o/o l'Impresa, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
- 10) **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
- 11) ARAG o/e l'Impresa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
- 12) **Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.**

### H.9) SCELTA DEL LEGALE

- 1) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**
  - a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
  - b) **presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

**Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. H.5), comma 2 - Oggetto dell'Assicurazione.**

**Al momento della Denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.**
- 2) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG **può nominare direttamente il legale.**

## MULTIPROTEZIONE *auto*

- 3) L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
- 4) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o ARAG.
- 5) L'Impresa e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

### H.10) MASSIMALE

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall'Art. H.7) Prestazioni garantite **sono rimborsati entro gli importi previsti sul frontespizio di Polizza.**

### H.11) ESCLUSIONI

Per i veicoli e le patenti assicurati le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D.Lgs n. 171/2005);
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla Carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C. AUTO, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il Veicolo non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- n) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'Art. H.7) pt 1 lettera a) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 254/2006;
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per fatti conseguenti ad Eventi Naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

**N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **I) CARICO E SCARICO**

#### **I. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

L'Impresa assicura, **fino a concorrenza per ogni Sinistro dei massimali previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità Civile**, la responsabilità civile del Contraente e se persona diversa, del Proprietario e del Committente, per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici **Stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza**.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Responsabilità Civile.

#### **I. 2) DEFINIZIONE DI TERZI**

Sono considerati Terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'Assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private).

#### **I. 3) ESCLUSIONI**

**Oltre alle esclusioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali – Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile, la garanzia non comprende i danni:**

- per i danni causati a chi non è terzo;
- per i danni alle persone trasportate sul Veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla Carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

#### **I. 4) ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

Il Premio è calcolato in base a quello previsto dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile.

**Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.**

# MULTIPROTEZIONE *auto*

## CONDIZIONI SPECIALI

### CLAUSOLE DI VINCOLO

**Le seguenti Clausole di Vincolo sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.**

#### **1. PER VEICOLI LOCATI IN "LEASING"**

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto Bipiemme Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- (i) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- (ii) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- (iii) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

#### **2. PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE**

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo, a favore dell'Ente vincolatario in essa indicato e pertanto Bipiemme Assicurazioni si obbliga per la durata della Polizza stessa:

- (i) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- (ii) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- (iii) a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto;
- (iv) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'Indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.





**MULTIPROTEZIONE** *auto*

## Servizio clienti

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18



Per chiamate dall'estero:

**+39 011 7417266**



Bipiemme Assicurazioni S.p.A. a socio unico Sede legale 20121 Milano , Via Del Lauro 1 Capitale sociale € 19.000.000,00 int. vers. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita I.V.A 07122890960 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. IVASS n. 2860 del 22.12.2010 , n. 2964 del 22.01.2012 e n. 3023 del 19/11/2012. Iscritta alla sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00177. Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045 Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A.